

# Autorità Idrica Toscana

Firenze, 17 luglio 2024

Al Direttore Generale

Oggetto: **Elezione del Presidente dell'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana.**

All'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea è stato posto il punto in oggetto, in considerazione della cessazione dalle funzioni del Presidente Luca Salvetti, individuato con Deliberazione dell'Assemblea n. 11/2022 del 11 novembre 2022, per effetto della scadenza, nel giugno scorso, della carica di Sindaco del Comune di Livorno.

Con la presente, nel produrre uno schema di proposta di deliberazione sul punto, si rammentano le disposizioni normative e statutarie che disciplinano l'elezione e l'esercizio della funzione in questione.

Ai sensi della legge regionale n. 69/2011 il Presidente dell'Assemblea viene eletto dall'Assemblea stessa in seno ai propri componenti; in particolare, l'art. 4 comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle sedute dell'Assemblea precisa che "L'Assemblea elegge il Presidente tra i Sindaci, o assessori delegati in via permanente, dei Comuni componenti l'Assemblea stessa". In virtù dell'art. 6 comma 1 dello Statuto dell'ente, il Presidente rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. La medesima norma statutaria aggiunge che, nelle more della sua elezione, ne assume le funzioni il sindaco del comune componente dell'assemblea anagraficamente più giovane: ciò accadrà sia nel caso in cui, alla scadenza del triennio, non si sia proceduto alla nuova elezione, che nell'ipotesi, qual è quella in oggetto, in cui il presidente in carica cessi anticipatamente dalle relative funzioni, come specificato dall'art. 4 comma 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle sedute dell'Assemblea<sup>1</sup>. Si ricorda altresì che la funzione di presidente dell'Assemblea dell'Autorità rappresenta una scelta *intuitu personae* da parte dell'organo e si differenzia quindi dalla funzione di componente dell'organo stesso, che ha invece riguardo al Comune inteso come ente, prescindendo, per la durata dell'organo dell'Autorità, dall'identità del relativo sindaco *pro tempore*<sup>2</sup>.

Relativamente alle modalità di elezione, non è prevista una procedura specifica, salva la norma statutaria per cui in sede di elezione, a parità di voti, è eletto Presidente il componente più giovane per età (art. 6 comma 1 Statuto). In via generale, si ricorda che la legge 69/2011 e lo Statuto prevedono che le deliberazioni dell'assemblea siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (non contando gli astenuti, computati tra i presenti solo ai fini della verifica del numero legale per la validità della seduta) e che le votazioni avvengano per voto palese (art. 7 comma 4 Statuto). Le proposte

<sup>1</sup> L'articolo citato prevede che "il Presidente cessa dalle sue funzioni per scadenza della durata della carica triennale; per dimissioni; per il venir meno, per qualsiasi causa, della sua qualità di componente dell'Assemblea; per revoca da parte dell'Assemblea".

<sup>2</sup> Una volta insediatasi l'Assemblea, essa resta immutata nella sua composizione per cinque anni e ai Comuni suoi componenti si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 4, dello Statuto, ossia la norma per cui alla scadenza, anticipata cessazione o decadenza dalla carica di sindaco, subentra il nuovo sindaco in rappresentanza del medesimo comune che resta in carica per il periodo restante.

# *Autorità Idrica Toscana*

di candidature avanzate quindi nel corso del dibattito dovranno essere oggetto di votazione, secondo la disciplina specificata all'art. 26 del Regolamento di funzionamento. Si ricorda che, essendo la riunione dell'Assemblea prevista in seduta pubblica, con garanzia della visione da parte del pubblico mediante collegamento in streaming, sarà cura del Presidente f.f., qualora nel corso della discussione vengano introdotte valutazioni o apprezzamenti su persone o comunque occorra tutelare i diritti di riservatezza di persone, valutare se continuare il dibattito in seduta non pubblica, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di funzionamento.

Quanto infine alle attribuzioni del Presidente, che non riveste la qualifica di organo dell'ente ma è chiamato ad assicurare l'organizzazione e il coordinamento dei lavori dell'Assemblea (cfr. art. 7 comma 3 L.R. 69/2011), le stesse sono declinate all'art. 5 del Regolamento di funzionamento, che prevede che esso *"convoca e presiede l'Assemblea e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento. In particolare:*

- Verifica la regolare costituzione di ciascuna seduta con l'assistenza del Segretario;*
  - Garantisce ai componenti l'esercizio delle proprie funzioni nelle forme e con le modalità previste dal presente Regolamento;*
  - Dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;*
  - Pone e precisa i termini delle proposte da discutere e votare;*
  - Stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;*
  - Mantiene l'ordine delle sedute secondo le disposizioni del presente Regolamento;*
  - Ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.*
- 2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative dell'Assemblea e dei singoli componenti.*
  - 3. Il Presidente promuove i rapporti e il coordinamento dei lavori dell'Assemblea con il Consiglio Direttivo e con le sei Conferenze Territoriali della Toscana.*
  - 4. Il Presidente può richiedere al Direttore Generale e agli uffici dell'AIT atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'ente, che devono essergli tempestivamente fornite".*

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti

La Responsabile del Servizio Supporto  
Organi Collegiali e Direzione  
*Marisa d'Agostino*

(\*) Documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005